


Associazione  
BORGIO SAN LAZZARO



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SOMMARIO

Art. 1 – Premessa .....	3
Art. 2 – Competenza e procedimento disciplinare .....	3
Art. 3 – Applicabilità .....	3
Art. 3 – Termini di avvio del procedimento.....	3
Art. 4 – Comunicazioni.....	4
Art. 5 – Sanzioni comminabili ai soci.....	4
Art. 6 – Ammonimento e censura .....	4
Art. 7 - Sospensione .....	4
Art. 8 – Radiazione.....	5
Art. 9 – Procedimenti nei confronti dei Membri del Consiglio Direttivo.....	5
Art. 9 – Ricusazione / Astensione del Collegio dei Probiviri.....	6
Art. 10 – Prescrizione.....	6
Art. 11 - Reiscrizione .....	6
Art. 12 – Norme applicabili.....	6

Il presente documento in rev. 01/2012 è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Borgo San Lazzaro, il giorno 30/10/2012, presso la Sede Sociale sita in Località Valleversa 118 – Asti, ed è in vigore a tutti gli effetti di legge.

Visto, sottoscritto e vidimato.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea

*Dario Demario*



*Alh*

### **Art. 1 – Premessa**

Il socio che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della vita associativa o comunque di atti non conformi agli obiettivi perseguiti dall'Associazione, ovvero di atti contrari ai doveri associativi o agli interessi dell'Associazione, è sottoposto a procedimento disciplinare, in conformità all'art. 7 dello Statuto in vigore.

### **Art. 2 – Competenza e procedimento disciplinare**

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento disciplinare prende avvio:

- a) su istanza di almeno 3 (tre) Soci, in regola con il tesseramento e che non siano stati colpiti in passato da provvedimenti disciplinari;
- b) su segnalazione del Consiglio Direttivo, attraverso una comunicazione ufficiale a firma del Segretario.

### **Art. 3 – Applicabilità**

Il presente regolamento di disciplina è applicabile nei confronti di tutti i Soci dell'Associazione.

Per quanto concerne i procedimenti nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, fare riferimento all'art. 9 del presente Regolamento di Disciplina.

Nel caso di situazioni di particolare complessità, gravità e/o di sicurezza i Soci ed il Consiglio Direttivo possono adire civilmente e penalmente il Tribunale del foro competenza.

### **Art. 3 – Termini di avvio del procedimento**

Il Collegio dei Probiviri non può infliggere alcuna sanzione disciplinare senza che l'interessato sia stato preavvisato.

*Provvedimenti senza applicazione automatica.*

Dall'avvenuta notifica della segnalazione al Collegio dei Probiviri, lo stesso avrà 7 (sette) giorni di tempo per inviare un parere di ammissibilità al Consiglio Direttivo; in caso di ammissibilità del procedimento il Collegio avrà 7 (sette) giorni di tempo per inviare la comunicazione di avvio del Procedimento di Disciplina al socio interessato.

Dal giorno in cui verrà effettuata la notifica procedurale, al socio sarà assegnato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese. Nel caso in cui, scaduti i termini stabiliti dal Collegio dei Probiviri, non sia giunta alcuna memoria difensiva da parte del socio sottoposto a procedimento, lo stesso non potrà ulteriormente difendersi ed il Collegio proseguirà con il Procedimento Disciplinare.

Il Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della memoria difensiva.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l'interessato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

Il provvedimento è attuato dal Consiglio Direttivo su decisione del Collegio dei Probiviri (art. 16 dello Statuto in vigore), il quale è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dall'avvenuta notifica di apertura del Procedimento al Socio.

*Provvedimenti con applicazione automatica.*

Nel caso in cui il provvedimento ricada nei casi previsti dagli art. 7 comma 1 e art. 8 comma 1 del presente Regolamento, a seguito della segnalazione al Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo può ufficializzare il provvedimento disciplinare, che dovrà essere comunicato mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, ed avrà effetto a decorrere dall'ottavo giorno dalla notifica.

#### **Art. 4 – Comunicazioni**

La comunicazione di apertura del Procedimento Disciplinare dovrà avvenire mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dalla quale si desumono i termini temporali.

E' altresì ammesso l'uso di Posta elettronica certificata (PEC) per effettuare le comunicazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione della memoria difensiva da parte del socio dovrà essere effettuata con mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, pena il rigetto degli atti che non verranno presi in considerazione.

La notifica della sanzione con il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere effettuata obbligatoriamente mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale sarà messa agli atti nel verbale del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5 – Sanzioni comminabili ai soci**

Le sanzioni disciplinari comminabili ai soci sono:

- a. l'**ammonimento**, che consiste nella diffida dell'interessato dal ricadere nella mancanza commessa;
- b. la **censura**, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;
- c. la **sospensione**, che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non inferiore ad 1 (uno) mese e non superiore ad 1 (uno) anno;
- d. la **radiazione**, che consiste nell'espulsione definitiva dall'Associazione.

Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati.

#### **Art. 6 – Ammonimento e censura**

Possono comportare un ammonimento o una censura:

- a. comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione;
- b. comportamenti scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Collegio dei Probiviri, sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

#### **Art. 7 - Sospensione**

Comportano la sospensione automatica:

- a. appropriazioni indebite delle attrezzature e di ogni bene dell'associazione ed uso improprio delle medesime senza che se ne abbia profitto personale;
- b. utilizzo di materiale e attrezzature dell'associazione per fini personali senza trarne profitto;
- c. compimento, per conto di altre associazioni, di prestazioni di pertinenza dell'associazione stessa se non sotto incarico o comunque con il benessere del Consiglio Direttivo;

Possono comportare la sospensione:

- a. inosservanza dello statuto o dei regolamenti interni tali da comportare una lieve inadempienza;
- b. uso improprio di espressioni verbali, gestuali ovvero scritte che arrechino offese di natura personale, sessuale, politica, religiosa, sociale, ecc. proferite verso terzi o verso i soci stessi;
- c. comportamenti o azioni tali da ledere l'immagine dell'associazione;
- d. lieve insubordinazione nei confronti degli organi sociali;

- e. guasti al materiale dell'associazione, della sede sociale o al materiale in dotazione per disattenzione o negligenza;
- f. contravvenzione al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
- g. inosservanza dello statuto sociale o altra qualsiasi mancanza che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'associazione.

In tale ipotesi, la durata della sospensione sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Consiglio Direttivo, ovvero salvo l'immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.

#### **Art. 8 – Radiazione**

Comportano la radiazione automatica:

- a. comportamenti o azioni tali da ledere gravemente l'immagine dell'associazione;
- b. appropriazioni indebite delle attrezzature dell'associazione ed uso improprio delle medesime al fine di trarne profitto personale;
- c. utilizzo di materiale e attrezzature dell'associazione per proprio personale uso al fine di trarne profitto;
- d. appropriazioni indebite di denaro dalle casse dell'Associazione, ovvero mancato versamento di quote da parte dell'associato;

Possano comportare la radiazione:

- a. inosservanza dello statuto o dei regolamenti interni tali da comportare una gravissima inadempienza;
- b. grave insubordinazione nei confronti degli organi sociali;
- c. compimento, per conto di altre associazioni, di reiterate prestazioni di pertinenza dell'Associazione stessa nonostante espresso divieto scritto da parte del Consiglio Direttivo;
- d. qualsiasi altra trasgressione grave dell'osservanza dello statuto sociale o qualsiasi altra mancanza che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'Associazione.

Il decreto di radiazione dall'associazione è adottato dal Consiglio Direttivo su relazione del Collegio dei Probiviri in base all'art. 8 dello Statuto in vigore.

#### **Art. 9 – Procedimenti nei confronti dei Membri del Consiglio Direttivo.**

La richiesta di avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dei membri Consiglio Direttivo può essere inoltrata al Collegio dei Probiviri unicamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, secondo quanto prescritto dall'art. 9, comma 9 dello Statuto in vigore.

La richiesta di avvio del Procedimento Disciplinare verrà inoltrata al Collegio dei Probiviri dal Presidente dell'Assemblea.

Da questo momento l'iter procedurale segue quanto indicato negli art. 3 e 4 del presente Regolamento di Disciplina.

La notifica di apertura di un Procedimento Disciplinare a carico di un membro del Consiglio Direttivo ha l'effetto immediato di perdita della carica all'interno dell'Associazione.

### **Art. 9 – Ricusazione / Astensione del Collegio dei Probiviri**

I membri del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all'art.52 c.p.c. ed astenersi per i medesimi motivi (art. 51 c.p.c).

### **Art. 10 – Prescrizione**

L'azione disciplinare non cade in prescrizione per i fatti che comportano la radiazione, mentre è soggetta a prescrizione qualora, nonostante i fatti siano portati a conoscenza del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, il provvedimento disciplinare non sia attivato entro i seguenti termini:

- entro 2 mesi per l'ammonimento,
- entro 3 mesi per la censura;
- entro 6 mesi per la sospensione.

### **Art. 11 - Reiscrizione**

Al Socio radiato dall'Albo dei Soci è interdetta la possibilità di presentare nuovamente domanda d'iscrizione all'Associazione, ovvero nel caso in cui venga nuovamente presentata la stessa verrà rigettata automaticamente con la dicitura "Rigettata per radiazione del socio".

L'unico caso in cui un socio colpito da provvedimento di radiazione può ripresentare domanda d'iscrizione all'Associazione è una delibera di Sospensione dell'Atto di radiazione dall'Albo dei Soci da parte del Consiglio Direttivo, comunque dopo che siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla radiazione.

### **Art. 12 – Norme applicabili**

Per disciplinare quanto non è previsto nel presente Regolamento di Disciplina, si rinvia alle norme in materia contenute nel Codice di Procedura Civile, alle leggi ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.